

INFORTUNI CONDUCENTE

art. 13 – INFORTUNI CONDUCENTE

La Società, fino a concorrenza dei capitali pattuiti, presta garanzia per gli infortuni che il legittimo conducente e/o i trasportati possano subire a bordo dei veicoli identificati nel frontespizio di polizza. Per il Conducente, sono compresi anche gli infortuni subiti durante le operazioni necessarie alla ripresa della marcia del veicolo in caso di incidente stradale o guasto meccanico verificatosi durante il viaggio.

La garanzia comprende gli infortuni che gli Assicurati subiscano mentre salgono a bordo del veicolo o ne discendono.